

Data di pubblicazione 29/03/1986

Oggetto L.R. 25 marzo 1986, n. 13.
Interventi in materia di credito agrario.

Obiettivo La Regione Sicilia concorre nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario ai sensi della L. n. 1760/1928, nonché sugli altri interventi creditizi disposti dalla legge in oggetto. Sono pertanto assistite dall'intervento regionale le seguenti operazioni di credito:
Titolo II Prestiti per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche;
Titolo III Prestiti per le dotazioni aziendali;
Titolo IV Prestiti a favore di enti ed organismi associativi;
Titolo V Prestiti di soccorso a favore di aziende danneggiate;
Titolo VI Mutui destinati alla realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda;
Titolo VII Mutui destinati alla formazione e all'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice.

Beneficiari Beneficiarie degli interventi regionali sono le imprese agricole, o quelle che svolgono attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli, operanti in Sicilia e cioè:

- 1) coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, enfiteuti e loro familiari coadiuvanti;
- 2) associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori, costituite con atto pubblico registrato;
- 3) cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;
- 4) associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute;
- 5) proprietari, usufruttuari, affittuari che esercitino l'attività agricola a titolo principale e non;
- 6) società di persone costituite con atto pubblico per la durata di almeno 6 anni che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilità;
- 7) organismi associativi di cui ai numeri 3 e 4 operanti nel settore della raccolta, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, freschi e trasformati, che stipulano accordi con imprese o persone fisiche o giuridiche per la realizzazione di sistemi di vendita e penetrazione commerciale nei mercati;
- 8) istituti pubblici e fondazioni con personalità giuridica senza fini di lucro, aventi azienda agraria propria, con scopi di ricerca, sperimentazione, formazione tecnico-professionale e di sviluppo dell'agricoltura;
- 9) le società di capitale.

Sono equiparati ai coltivatori diretti:

- i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici che si dedicano abitualmente all'attività agricola, nonché gli allevatori che esercitano direttamente e

abituamente l'attività zootecnica anche senza disporre di base territoriale aziendale;

- i laureati in scienze agrarie o forestali ed i diplomati di qualsiasi scuola ad indirizzo agrario e/o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, che esercitano in proprio ed a titolo principale l'attività agricola e/o zootecnica e/o forestale.

Azioni La Regione finanzia le seguenti attività:

- 1) conduzione delle imprese agrarie e zootecniche;
 - 2) acquisto di macchine, attrezzature agricole e bestiame;
 - 3) a favore di enti ed organismi associativi:
 - a) acquisto di cose utili alla gestione dell'azienda agraria e degli allevamenti zootecnici dei soci;
 - b) utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti;
 - c) spese di gestione e acquisto delle corte;
 - 4) soccorso a favore di aziende danneggiate;
 - 5) piani di miglioramento materiale dell'azienda previsti dal Reg. CEE n. 797/85;
 - 6) investimenti previsti dall'art. 8 del regolamento CEE n. 797/1985;
 - 7) formazione e ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice.
-

Spese ammissibili La legge in oggetto permette operazioni creditizie a tasso agevolato cui si applicano i tassi di riferimento stabiliti a livello nazionale.

Per le azioni di cui al punto 1) la legge prevede prestiti di durata non superiore a 12 mesi, con un tasso di interesse a carico dei beneficiari del 4% modificabile da parte dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Per le azioni di cui ai punti 2) e 5) la legge prevede prestiti di esercizio di durata superiore a 12 mesi concessi ai soggetti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 sotto forma di contributo in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile in caso di investimenti per i beni immobili, e al 30% per gli altri tipi di investimento.

Detti limiti possono essere elevati rispettivamente al 55% ed al 40% della spesa ammissibile nelle zone delimitate ai sensi degli artt. 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/1975. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori di cui al n. 5, esercenti attività agricola a titolo principale, di età inferiore a 40 anni, è concessa una maggiorazione non superiore al 25%.

Per le azioni di cui ai punti 2) e 6), non occasionate da piani di miglioramento materiale dell'azienda presentati a norma dell'art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797/1985, i suddetti livelli di aiuto sono ridotti di un quarto; tale riduzione non si applica per gli investimenti non superiori a 25.000 ECU realizzati da coltivatori diretti ed imprenditori (numeri 1 e 5).

Per le azioni di cui al punto 3) la legge prevede prestiti di durata non superiore a 12 mesi, concessi a favore di enti ed organismi associati, ad un tasso di interesse del 4%.

Per i mutui destinati alla costruzione di fabbricati rurali ed all'esecuzione di

opere di miglioramento fondiario nell'ambito dei piani di miglioramento aziendale previsti dall'art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797/1985 ai soggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, e 5, può essere concesso un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al 55% della spesa ammessa elevabile fino al 60% nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75. Negli altri casi il predetto intervento non può superare, nei limiti di un importo massimo di spesa ammissibile di 120 mila ECU per azienda, i limiti sopra citati (45% - 30% e 55% - 40%).

L'aiuto di cui ai punti 2) e seguenti può essere concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato. Il predetto abbuono è ripartito tra le rate di ammortamento a decurtazione delle rate a carico del mutuatario.

Ai coltivatori diretti, agli imprenditori a titolo principale e agli organismi associativi (numeri 1, 2, 3, 4 e 5/a), che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione con gli istituti ed enti di credito dei prestiti e dei mutui, è concessa da parte dell'Amministrazione regionale fidejussione per la differenza tra l'ammontare del finanziamento e il valore delle garanzie offerte.

Per le azioni di cui al punto 7) è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti.

| | |
|---|---|
| Procedure | |
| Data scadenza | |
| Scadenza | |
| Fonte normativa | Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana |
| Riferimenti normativi | L.R. 25 marzo 1986, n. 13 (G.U.R. 14/1986). |
| Modulistica | |
| Riferimenti operativi: indirizzi utili | |